



Campofelice di Roccella, 26/09/2019

AI CONSIGLIO COMUNALE del COMUNE di
CAMPOFELICE DI ROCCELLA

Oggetto: Osservazioni al Rendiconto 2018 rese nella seduta Consiliare convocata per il 26.09.2019

Egr. Sig. Presidente , Egregi Colleghi,

il Gruppo di opposizione “Uniti per l’Avvenire” con il presente documento intende sottolineare varie storture presenti nel Rendiconto dell’esercizio 2018, sottoposto all’approvazione dell’organo consiliare, nonché palesi profili di illegittimità che rendono di fatto nullo il documento.

Preliminarmente si informa il consesso consiliare che con nota trasmessa a mezzo Pec da questo gruppo all’Organo di Revisione in data 10.09.2019 sono stati richiesti approfondimento sulla composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità determinato con procedura semplificata così come previsto al punto 3.3 dell’allegato n. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 nonché sulla determinazione dell’Avanzo di Amministrazione.

In merito al primo argomento il Principio Contabile n. 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011, che ricordiamo ha valore normativo, ha sancito che il metodo semplificato è applicabile sino all’esercizio 2018, dovendo pertanto l’ente provvedere all’utilizzo del metodo ordinario a decorrere dall’esercizio 2019. Nell’utilizzo del suddetto criterio sia la principale dottrina che il medesimo D.Lgs. 118/2011 hanno chiarito che **“l’adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell’ente e del rischio di rinviare oneri all’esercizio 2019¹.”** Il rischio è costituito dalla postergazione all’esercizio 2019 di oneri di rilevante importo, tali da imporre un accantonamento dell’Avanzo di Amministrazione oltre misura, ove **sussista una notevole differenza nei risultati derivante dall’applicazione del metodo ordinario o del metodo semplificato.**

Sulla scorta di quanto sopra è stato richiesto all’organo di revisione di relazionare al Consiglio Comunale gli effetti che l’applicazione del metodo ordinario produrrebbe ove utilizzato già in sede di rendiconto 2018. Il Collegio nella nota di risposta del 13.09.2019, dopo aver evidenziato che il metodo ordinario porterebbe ad un aggravio nella quantificazione del Fondo, non evade la richiesta formulata da questo gruppo di opposizione mediante produzione del dato richiesto ovvero la quantificazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità al 31.12.2018 applicando il metodo ordinario. Così come sopra evidenziato il 2018 è l’ultimo esercizio ove gli enti locali possono effettuare la scelta del metodo semplificato e, stante l’attuale norma, il rischio della postergazione al 2019 di maggiori oneri risulta pressoché certo.

¹ Modifica prevista dal decreto ministeriale 20 maggio 2015.

Stante che l'esercizio 2019 volge al termine – appena tre mesi alla sua conclusione – si ritiene che questo consesso Consiliare debba necessariamente acquisire ogni informazione al fine di impedire “l'esplosione” del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità in sede di approvazione del Rendiconto 2019.

In secondo luogo, ma non per importanza, è stato evidenziato quanto definito da alcune pronunce di diverse sezioni regionali di Controllo della Corte dei Conti (si veda, ad esempio, la deliberazione sezione Umbria n. 34 del 1° marzo 2018) sulla determinazione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità.

Nella suddetta deliberazione la Corte dei Conti ha chiarito che lo stralcio di residui attivi non può determinare la riduzione di pari importo del Fcde, in quanti i residui stralciati trovano copertura nel Fondo solo in quota parte. La Corte ritiene pertanto che, in caso di stralcio di residui attivi sui quali sia stata accantonato il corrispondente Fcde, **la riduzione della quota di accantonamento al Fondo possa avvenire solo proporzionalmente alla percentuale di accantonamento.**

Il Collegio dei Revisori nella nota di risposta del 13.09.2019 ha richiamato quanto già espresso nel parere reso in sede di Riaccertamento dei Residui 2018. Dall'esame dei due pareri rilasciati dall'Organo di Revisione in data 06.06.2019 e 12.07.2019, prodotti dalla Segreteria del Comune, nulla è chiarito in merito.

Al fine di consentire al Consiglio ogni opportuna, attenta e cosciente valutazione si riporta letteralmente di seguito quanto asserito dalla Corte dei Conti nell'esame del rendiconto del Comune di Spoleto nella richiamata deliberazione n. 34 dell'1 marzo 2018:

“E) Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Strettamente connesso alla capacità di riscossione dell'Ente è l'ammontare del FCDE.

Il Fondo accantonato dall'Ente nel risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, a fronte di residui attivi del titolo I° e III° individuati di dubbia esigibilità per euro 20.042.750,42, è pari ad euro 14.151.480,43, calcolato in base a quanto previsto dal principio contabile applicato n.4/2 al par. 3.3 del D.Lgs.n.118/2011, e s.m.i., secondo i criteri esplicitati nell'esempio n.5 riportato in calce allo stesso principio.

In sede di rendiconto 2015, l'Ente ha scelto di determinare il FCDE facendo applicazione del c.d. “metodo semplificato”, introdotto dal D.M. 20 maggio 2015 di aggiornamento del principio contabile n.4/2. A tal fine, la quota accantonata nel risultato di amministrazione è stata determinata sommando al Fondo accantonato al 1° gennaio 2015 (euro 14.151.480,43), quello definitivamente accantonato nel bilancio di previsione 2015 per euro 1.572.257,71 (ridotto al 36%). Quest'ultimo importo risulta aumentato di 300 mila euro, rispetto al minimo previsto, per la voce proventi contravvenzionali in quanto, come riferito dall'Ente, nel 2015 è stato riparato un autovelox fisso e riattivato un varco ZTL.

Infine, sono stati sottratti gli utilizzi del Fondo a seguito di residui attivi stralciati dai documenti contabili per inesigibilità con il riaccertamento ordinario 2015 per un importo di euro 1.266.075,77.

La suddetta cancellazione riguarda crediti relativi agli esercizi 2014 e precedenti (sino al 2005) e sono riportati nell'allegato al rendiconto, sino al termine della prescrizione, in ottemperanza all'art. 11, comma 4 del D.Lgs.n.118/2011 e s.m.i..

L'Ente chiarisce che il riconoscimento dell'inesigibilità è stato debitamente motivato nelle relative determinazioni dirigenziali del riaccertamento ordinario dei residui e che sono principalmente attinenti a tributi iscritti a ruolo per la riscossione coattiva antecedente all'anno 2010 la cui percentuale di riscossione da parte dell'agente speciale Equitalia S.p.A., dopo sei anni, è stata inferiore al 2%, tanto che, in alcuni casi, la stessa Equitalia ha emesso provvedimenti di inesigibilità.

A seguito della suddetta eliminazione, l'Ente ha ridotto il FCDE per lo stesso importo del credito cancellato, così come peraltro prevede il principio contabile applicato, par. 3.3 e 9.1 dell'all. n.4/2, ed ha iscritto la

medesima somma nel Conto economico alla voce "oneri da accantonamento" ai fini dell'adeguamento del Fondo svalutazione crediti. Il Fondo definitivamente accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2015, calcolato con il metodo semplificato, risulta essere di euro 14.457.662,37, rispetto ad euro 14.151.480,43 del 1° gennaio 2015, data di avvio del sistema contabile armonizzato.

Sul punto la Sezione ritiene di dover evidenziare alcuni aspetti:

a) quanto all'adozione del metodo semplificato, seppur consentito dalla normativa vigente, esso può rappresentare una scelta non prudente in virtù del rischio di finanziare spese, scadute ed esigibili, con entrate di difficile esazione, rinviando al futuro ulteriori accantonamenti che, se non potranno essere compresi nei futuri risultati di amministrazione, genereranno, per la parte eccedente, disavanzi di amministrazione ordinari ripianabili secondo le regole stabilite dall'art.188 TUEL;

b) quanto alla riduzione del FCDE per un ammontare "di pari importo" ai residui attivi stralciati, come da princ.cont. dell'all.n.4/2 par.9.1, è da rilevare come il Comune abbia inteso eliminare dal FCDE l'intero importo del credito stralciato (pari a 100%). La Sezione ritiene non corretta tale operazione in quanto il credito stralciato dal rendiconto era rappresentato nel FCDE solo per una quota, pari alla percentuale calcolata mediante applicazione del principio contabile applicato n.4/2 al par. 3.3 del D.Lgs.n.118/2011. Seguendo il metodo adottato dal Comune di Spoleto, il FCDE ne risulta indebolito in quanto si riduce di una quota non proporzionale al credito stralciato e inizialmente "svalutato", bensì per l'intero credito, anche per la parte non oggetto di svalutazione. Fermo quanto affermato in punto di diritto, le conseguenze per il Comune di Spoleto sono sterilizzate dalla circostanza che nel 2016 l'Ente ha calcolato il FCDE con il metodo ordinario.

c) inoltre, si rileva che alcuni crediti, di evidente anzianità (esercizi 2005-2009), mostrano un accantonamento al Fondo che non appare misurato rispetto alla loro effettiva capacità di riscossione nonostante la percentuale di svalutazione derivi dal calcolo indicato dal principio contabile facendo riferimento al dato storico. Difatti, per ICI, Tassa rifiuti e Sanzioni cds, a fronte di un accantonamento al FCDE nella misura del 53,65% (Ici e Tassa rifiuti) ed al 63,38% (Sanzioni cds), gli incassi ammontano nell'esercizio 2015 al 4,80% e al 18,80%.

La Sezione, inoltre, pur valutando positivamente l'incremento operato dall'Ente nel FCDE al 31 dicembre 2015 sui proventi contravvenzionali, così come anche l'applicazione del metodo ordinario per il calcolo del medesimo Fondo nel rendiconto 2016 accantonato per euro 17.051.546,51 (con una maggiore appostazione di 550 mila euro rispetto al valore minimo previsto dal suddetto calcolo), ritiene che i crediti più vetusti, in virtù della evidenziata difficoltà di incasso, richiederebbero una maggiore svalutazione, nulla vietando al Comune un'integrazione al Fondo, applicando una percentuale più alta di quella stabilita dal Legislatore. Ciò in un'ottica di maggior salvaguardia degli equilibri di bilancio e nel rispetto del principio di prudenza.

Infine, con specifico riferimento al calcolo del FCDE appare utile richiamare quanto contenuto nella deliberazione della Sezione delle autonomie n.32/SEZAUT/2015/INPR: **"La dichiarazione di adeguatezza del fondo assume, pertanto, una specifica rilevanza giuridica e sostanziale e deve essere attribuita alla competenza dei singoli responsabili della gestione delle entrate di dubbia e difficile esazione, alla correlata competenza di coordinamento e vigilanza del responsabile del servizio economico-finanziario dell'ente e alla necessaria verifica dell'organo di revisione"**

La determinazione della quota da sottrarre all'accantonamento del Fondo consolidato con il Rendiconto al 31.12.2017 non può pertanto coincidere con l'ammontare dei Residui Attivi, provenienti dagli esercizi precedenti, cancellati nel 2018. Nel prospetto seguente si riporta l'evoluzione del Fondo Crediti D.E. a decorrere dalla data di istituzione con evidenza della percentuale di accantonamento prevista per singolo esercizio. Di seguito:

F.C.D.E.	2015	2016	2017	2018
F.do crediti inizio esercizio	868.700,93	989.454,20	1.293.147,71	2.020.739,59
Utilizzo fondo per cred. Ines.		-	-	1.777.242,35
Accantonamento bilancio di prev.	120.753,27	303.693,51	727.591,88	929.247,67
Totale	989.454,20	1.293.147,71	2.020.739,59	1.172.744,91
Percentuale acc.to FCDE	36%	55%	70%	75%

Come si rileva facilmente il Fondo subisce incrementi pari all'accantonamento operato in sede di predisposizione ed approvazione del rispettivo Bilancio di Previsione. Nessuna variazione per utilizzo si registra nel triennio 2015-2017. Nel 2018 viene utilizzato il fondo a seguito della cancellazione di residui attivi per importo di **€ 1.777.242,35**.

Operando una ricognizione sulla cancellazione dei residui attivi – vedi a tal fine prospetto allegato - ed il raffronto fra la consistenza al 31.12.2017 ed al 31.12.2018 dei residui attivi confluiti nella determinazione del FCDE predisposta dal servizio Economico-Finanziario - in particolare le Entrate Tributarie Tip. 101 e le Entrate Extra-tributarie Tip. 100 e 200 come evidenziato nei prospetti di calcolo ed accantonamento del FCDE – si determina in **€ 1.781.881,04** l'ammontare dei residui attivi cancellati, importo pressochè pari a quanto utilizzato a decremento del FCDE al 31.12.2018.

E' palese che il dato non risulta né congruo, né giustificabile, né conforme alle norme di legge ed ai precedenti giurisprudenziali della Corte dei Conti.

L'utilizzo del FCDE per crediti inesigibili deve essere, a norma di legge, rapportato alla sua temporale costituzione in quanto il credito stralciato dal rendiconto era rappresentato nel FCDE solo per una quota, pari alla percentuale calcolata mediante applicazione del principio contabile applicato n. 4/2 - par. 3.3 del D.Lgs.n.118/2011.

E' altresì palese che la cancellazione dei residui attivi è riferibile ad esercizi ante 2016 (compreso il 2015), periodi nei quale l'accantonamento è stato operato utilizzando la percentuale ridotta del 36%, e che, paradossalmente, se volessimo considerare la cancellazione dei suddetti residui attivi riferiti agli ultimi esercizi 2016 e 2017, nei quali la percentuale comunque non è stata mai pari al 100%, l'ammontare complessivo delle variazioni dei residui attivi (sia cancellazioni che riscossioni) risulta pari ad € 1.678.044,57 importo inferiore a quanto utilizzato nella riduzione del Fondo Crediti di D.E..

Operando una riclassificazione dei suddetti dati, ipotizzando che le variazioni attengono alla cancellazione di residui attivi più recenti e che le variazioni più lontane attengono alla riscossione dei suddetti residui attivi (nella pratica contabile e nell'esperienza degli enti locali alquanto improbabile), si otterrebbe comunque che l'utilizzo del fondo per crediti di dubbia esigibilità non riesce a coprire le variazioni intervenute nell'esercizio residuando un importo considerevole di riscossioni, pari ad € 552.510,31, come si dimostra nel prospetto seguente:

F.C.D.E.	2015	2016	2017	2018
F.do crediti inizio esercizio	868.700,93	989.454,20	1.293.147,71	2.020.739,59
Utilizzo fondo per cred. Ines.		-	-	1.777.242,35
Accantonamento bilancio di prev.	120.753,27	303.693,51	727.591,88	929.247,67
Totale	989.454,20	1.293.147,71	2.020.739,59	1.172.744,91
Percentuale acc.to FCDE	36%	55%	70%	75%

Come si rileva facilmente il Fondo subisce incrementi pari all'accantonamento operato in sede di predisposizione ed approvazione del rispettivo Bilancio di Previsione. Nessuna variazione per utilizzo si

registra nel triennio 2015-2017. Nel 2018 viene utilizzato il fondo a seguito della cancellazione di residui attivi per importo di **€ 1.777.242,35**.

Operando una ricognizione sulla cancellazione dei residui attivi – vedi a tal fine prospetto allegato - ed il raffronto fra la consistenza al 31.12.2017 ed al 31.12.2018 dei residui attivi confluiti nella determinazione del FCDE predisposta dal servizio Economico-Finanziario - in particolare le Entrate Tributarie Tip. 101 e le Entrate Extra-tributarie Tip. 100 e 200 come evidenziato nei prospetti di calcolo ed accantonamento del FCDE – si determina in **€ 1.781.881,04** l'ammontare dei residui attivi cancellati, importo pressochè pari a quanto utilizzato a decremento del FCDE al 31.12.2018.

E' palese che il dato non risulta né congruo, né giustificabile, né conforme alle norme di legge ed ai precedenti giurisprudenziali della Corte dei Conti.

L'utilizzo del FCDE per crediti inesigibili deve essere, a norma di legge, rapportato alla sua temporale costituzione in quanto il credito stralciato dal rendiconto era rappresentato nel FCDE solo per una quota, pari alla percentuale calcolata mediante applicazione del principio contabile applicato n. 4/2 - par. 3.3 del D.Lgs.n.118/2011.

E' altresì palese che la cancellazione dei residui attivi è riferibile ad esercizi ante 2016 (compreso il 2015), periodi nei quale l'accantonamento è stato operato utilizzando la percentuale ridotta del 36%, e che, paradossalmente, se volessimo considerare la cancellazione dei suddetti residui attivi riferiti agli ultimi esercizi 2016 e 2017, nei quali la percentuale comunque non è stata mai pari al 100%, l'ammontare complessivo delle variazioni dei residui attivi (sia cancellazioni che riscossioni) risulta pari ad € 1.678.044,57 importo inferiore a quanto utilizzato nella riduzione del Fondo Crediti di D.E..

Operando una riclassificazione dei suddetti dati, ipotizzando che le variazioni attengono alla cancellazione di residui attivi più recenti e che le variazioni più lontane attengono alla riscossione dei suddetti residui attivi (nella pratica contabile e nell'esperienza degli enti locali alquanto improbabile), si otterrebbe comunque che l'utilizzo del fondo per crediti di dubbia esigibilità non riesce a coprire le variazioni intervenute nell'esercizio residuando un importo considerevole di riscossioni, pari ad € 552.510,31, come si dimostra nel prospetto seguente:

	Variazioni residui attivi	Percentuale acc.to FCDE	Rapporto residuo su percentuale acc.to FCDE
2017	-1.079.982,02	70%	- 755.987,41
2016	-598.062,55	55%	- 328.934,40
2015	-99.197,78	36%	- 35.711,20
2014	-427.141,84	36%	- 153.771,06
2013	-94.811,40	36%	- 34.132,10
2012	-47.506,46	36%	- 17.102,33
2011	-50.880,69	36%	- 18.317,05
2010	-68.532,08	36%	- 24.671,55
2009	-240.152,91	36%	- 86.455,05
incassi 2018 riferiti ad anni ante 2015	-894.889,43	36%	- 322.160,19
Totale			-1.777.242,35
Incassi eccedenti	552.510,31		

La corretta applicazione dei principi contabili allegati al D.Lgs. 118/2011 determina inequivocabilmente un risultato dell'Avanzo di Amministrazione disponibile dell'esercizio 2018 dell'Ente chiaramente diverso e di importo notevolmente inferiore. L'adozione ed approvazione pertanto della presente proposta, **chiaramente illegittima**, sottopone il Consiglio Comunale, i suoi componenti, la Giunta Municipale ed il Collegio dei Revisori ad attività ed azioni della magistratura contabile il cui esito non è certamente conoscibile.

Pertanto si invita il Consiglio Comunale a restituire la proposta di deliberazione avente ad oggetto l'Approvazione del Rendiconto 2018 per le necessarie rettifiche alla Giunta Municipale, preannunciando in caso contrario, voto contrario e contestuale trasmissione della deliberazione alla Procura della Corte dei Conti ed alla Sezione di Controllo degli Enti Locali della stessa.

Il Gruppo di Opposizione

“Uniti per l’Avvenire”

Allegati:

- 1) Prospetto variazioni residui 2017/2018;
- 2) Deliberazione Corte dei Conti - Sezione Umbria n. 34 del 1° marzo 2018